

## SEZIONE PRIMA

**Statuto, leggi e regolamenti regionali**

REGOLAMENTO REGIONALE 23 luglio 2024, n. 3

**“Attuazione del prorogato Piano Faunistico Venatorio regionale 2018/2023”**

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1026 del 17/07/2024 di adozione del Regolamento;

**EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO****Art. 1**

1. Il presente regolamento è adottato in ottemperanza all’art. 14, comma 7, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e della legge regionale 20 dicembre 2017, nonché a seguito di adozione della DGR n. 783/2024 e della DDS n. 00450/2024.
2. Il presente regolamento è attuativo del Piano faunistico venatorio regionale 2018/2023 prorogato con DDS n. 00450/2024, adottata in ottemperanza alla DGR n. 783/2024, ed è valido fino al 30 giugno 2025.

**Art. 2**

1. La Regione con il Piano faunistico venatorio regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale.
2. Ai fini della pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale concorrono, ai sensi dell’art. 7, comma 3 della legge regionale n. 59/2017, anche le aree protette già istituite da leggi statali o regionali.
3. La Regione provvede a eventuali modifiche e revisioni del Piano faunistico-venatorio regionale e del presente Regolamento di attuazione in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 7, comma 6, della L.R. n. 59 del 20.12.2017.

**Art. 3**

1. Resta confermato che è fatto obbligo agli Organi di gestione dei singoli Istituti, individuati e riportati nel Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023, dare attuazione ai compiti loro attribuiti, a decorrere dalla data di pubblicazione del Piano medesimo nel BURP.
2. La Regione con il predetto Piano faunistico-venatorio regionale istituisce tutti gli Istituti previsti dal Piano con le prescrizioni esplicitate nello stesso.

3. In ottemperanza dei Regolamenti attuativi della predetta normativa regionale, giusto quanto previsto al comma 2 art. 58 L.R. 59/2017, e nel rispetto dei criteri determinati dal Piano faunistico-venatorio regionale, la Regione provvederà alla revoca degli Istituti a gestione privatistica non conformi alla vigente normativa nonché ad istituire nuove aree a gestione privatistica. Le predette aree, unitamente a quelle già esistenti, concorrono al raggiungimento del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale secondo le percentuali previste dalla legge regionale n. 59/2017 .

#### **Art. 4**

1. In attuazione della L. n. 157/92 – art. 7, la costituzione e la gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) sono disciplinati dal Regolamento Regionali n. 5/2021.
2. Al fine di consentire l'imminente inizio della prossima stagione 2024/2025 i nuovi ATC previsti nel Piano faunistico-venatorio 2018/2023 avranno decorrenza dal 01.07.2025. Nelle more, il competente Assessorato porrà in essere le necessarie iniziative e relativi provvedimenti in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento Regionale n. 5/2021, volendo garantire l'eventuale nomina dei C.d.G. dei nuovi ATC pugliesi nel rispetto dei termini previsti, fermo restando che restano in vigore i vigenti cinque ATC pugliesi.

#### **Art. 5**

1. Con il presente Regolamento viene abrogato il Regolamento Regionale 7 ottobre 2021, n. 10 "*Attuazione del Piano faunistico-venatorio regionale 2018/2023*", così come modificato dal Regolamento n. 2/2022 e n. 6/2023.

**Il presente regolamento è dichiarato urgente e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entra in vigore dalla data di pubblicazione.**

**E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Puglia.**

**Dato a Bari, addì 23 luglio 2024**

**EMILIANO**